

**TABELLA PER L'INTEGRAZIONE DELLA MALATTIA A CARICO DELLE
IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI VITERBO DA APPLICARE PER GLI
OPERAI DI PRODUZIONE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2014**

DURATA DELLA MALATTIA	IV LIVELLO	SPECIALIZZATO	QUALIFICATO	COMUNE
	Trattamento giornaliero per i primi tre giorni			
FINO A 6 GIORNI	/	/	/	/
OLTRE 6 E FINO A 12 GIORNI	40,62	38,46	35,72	32,02
OLTRE 12 GIORNI	77,59	73,46	68,22	61,16
	Trattamento giornaliero dal 4° al 20° giorno (per le giornate indennizzate dall'INPS)			
	28,03	26,54	24,64	22,09
	Trattamento giornaliero dal 21° al 180° giorno (per le giornate indennizzate dall'INPS)			
	11,57	10,95	10,17	9,12
	Trattamento giornaliero dal 181° al 270° giorno (per le giornate indennizzate dall'INPS)			
	40,62	38,46	35,72	32,02
	Trattamento giornaliero dal 271° al 365° giorno (per le giornate indennizzate dall'INPS)			
	40,62	38,46	35,72	32,02

(*) – Se la malattia supera i 180 giorni, il trattamento economico a carico dell'impresa è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate dall'INPS. Infatti può accadere che nel caso delle malattie a cavaliere di due anni, l'operaio benefici del trattamento INPS anche dopo il 180° giorno di assenza, sicché cessano i presupposti delle erogazioni a carico dell'Impresa se le giornate sono indennizzate dall'INPS stesso.

(**) – Trattamento da corrispondere a favore dei soli operai con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo.

ACCANTONAMENTO CASSA EDILE

L'Impresa è tenuta, nei limiti della conservazione del posto, ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie e gratifica natalizia nella intera misura del 18,50% lordo (14,20% netto). Tale percentuale va calcolata sulla retribuzione convenzionale che l'operaio avrebbe maturato se avesse lavorato secondo l'orario normale effettuato dal cantiere, o, nel caso di sospensione totale dei lavori, secondo l'orario contrattuale del periodo.

Nei casi di malattia di durata fino a 7 giorni, per i quali è previsto per i primi 3 giorni il solo accantonamento del 18,50% lordo (14,20% netto), l'impresa dovrà corrispondere direttamente il 4,95% della retribuzione non più accantonata.